



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 25/11/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2004, n. 1670

Legge regionale 20/2003 "Partenariato per la cooperazione" - Piano triennale 2004-2005-2006 - Programma annuale 2004 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali.

Il Presidente on.le dr. Raffaele Fitto sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo, e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce:

la legge regionale 25 agosto 2003 "Partenariato per la cooperazione" prevede agli artt. 3, 4 e 5 azioni di "Partenariato fra comunità locali", di "Cooperazione internazionale" e di "Promozione della cultura dei diritti umani".

Il Capo II della legge, nel disciplinare la programmazione delle attività, prevede agli artt. 6 e 7 la predisposizione di un Piano triennale delle attività e di un Programma annuale di attuazione.

Il Regolamento di attuazione della legge, approvato con delibera di Giunta 992 del 4 agosto 2004 definisce le procedure di intervento. Questi possono essere attuati mediante:

- a) invito a presentare proposte;
- b) regia regionale (a titolarità diretta, ovvero in convenzione).

In allegato alla presente proposta di delibera sono riportate, per farne parte sostanziale, le bozze del Piano triennale delle attività 2004-2005-2006, del Programma annuale 2004 e dell'Invito a presentare proposte progettuali (ex art. 7 della legge).

COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri finanziari rivenienti dal presente atto e relativi all'attuazione del Programma annuale 2004, trovano copertura negli stanziamenti iscritti, pari a Euro 450.000,00, sul capitolo 1490 - U.P.B. 01.02.01 - del bilancio di previsione 2004.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione, del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente

dell'Ufficio Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e dal Capo di Gabinetto,

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano triennale delle attività 2004-2005-2006, che è annesso in allegato A) alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il Programma annuale delle attività 2004, che è annesso in allegato B) alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare l'Invito a presentare proposte progettuali ex artt. 4 e 5 della legge 20/03 che è annesso in allegato C) alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare mandato al Presidente di nominare apposita Commissione per la valutazione delle proposte progettuali (ex art. 4 del Regolamento di attuazione) e per la conseguente formulazione della graduatoria da sottoporre alla Giunta per l'approvazione;
- 5) di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Cooperazione PVS del Gabinetto del Presidente di procedere:
 - a) alla pubblicazione dell'Invito a presentare proposte progettuali;
 - b) all'impegno di spesa, al controllo di gestione e alla liquidazione dei contributi a carico della Regione Puglia attingendo alle risorse allocate sul capitolo 1490 del Bilancio 2004
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente
Dott. Romano Donno On.le Dott. Raffaele Fitto
All.A

REGIONE PUGLIA
GABINETTO DEL PRESIDENTE
UFFICIO COOPERAZIONE P.V.S.

"Partenariato per la cooperazione"

PIANO TRIENNALE 2004-2005-2006

Il presente Piano Triennale (Piano) definisce, per gli anni 2004, 2005 e 2006 le attività previste dagli artt.3, 4 e 5 della legge regionale 20/2003, "Partenariato per la cooperazione", e contiene:

- a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti;
- b) l'analisi della evoluzione della cooperazione allo sviluppo a livello internazionale;
- c) l'analisi della situazione dei paesi e aree in cui si svolgono le iniziative;
- d) le finalità da perseguire e gli obiettivi da realizzare;
- e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra gli interventi.

- a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti

La legge regionale 20/2003 è stata finanziata per l'anno 2003 per 225.000 euro: tali fondi, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 12, sono stati attribuiti, con delibera di Giunta, come di seguito:

1. Euro 25.000,00 a favore di The Jane Goodall Institute - via Cavour, 45 Lecce, per la realizzazione di un Centro polivalente per l'educazione sanitaria e di Prima assistenza pediatrica presso l'Orfanotrofio "Sanganigwa Children's Home" di Kigoma - Tanzania
2. Euro 10.000,00 a favore della Fondazione Regina Pacis - San Foca di Melendugno (LE) per uno studio sulla condizione dell'agricoltura in Moldavia e per lo sviluppo dei rapporti economici tra la Moldavia e la Regione Puglia
3. Euro 20.000,00 a favore dell'Istituto Figlie di S. Anna - Casa Generalizia Roma - per sostegno alla costruzione di un orfanotrofio per bambini orfani di guerra in Asmara (Etiopia)
4. Euro 155.000,00 a favore di Ospedale Maria Teresa di Calcutta - Tirana (Albania) per ristrutturazione aula di Pediatria
5. Euro 10.000,00 a favore di Suore di Madre Teresa - Tirana (Albania) per sostegno alla Comunità per anziani non Autonomi e alla Comunità per donne e bambini con problemi fisici e psichici;
6. Euro 5.000,00 a favore del Comune di Specchia (LE) per il progetto, approvato dalla Commissione Europea "Promozione di gemellaggi con Comuni di Finlandia, Germania, Ungheria e Polonia";

Tali interventi, definiti dalla legge "di particolare urgenza", sono in fase di attuazione e sarà possibile procedere ad una loro valutazione in sede di predisposizione del secondo programma annuale, relativo al 2005.

Il presente Piano triennale 2004-2005-2006 è dunque il primo Piano redatto sulla base della legge 20 e del relativo Regolamento di attuazione.

- b) l'analisi della evoluzione della cooperazione allo sviluppo a livello internazionale;

Si fa qui un cenno rapido ai criteri che in genere informano oggi la cooperazione allo sviluppo, criteri Nell'ambito della cosiddetta cooperazione Nord-Sud, avviatasi a partire dagli anni cinquanta, assistiamo talvolta, in questi ultimi anni. ad una sorta di caduta dei livelli di interesse, che risultano quindi essere meno marcati che nel passato: ad esempio significativo di tale caduta di interesse si può fare riferimento alla quota del Prodotto Interno Lordo (PIL) che nei bilanci dei paesi del Nord del mondo (cosiddetti Paesi donatori) viene destinata annualmente alla cooperazione.

Il DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE) stila classifiche annuali dei paesi cooperanti: queste

sono formulate secondo il valore delle quote da ciascun paese assegnate alla cooperazione internazionale: vi si legge ad esempio che, mentre alla fine degli anni ottanta l'Italia era ai vertici di tale classifica con lo 0,37% del proprio PIL, alla fine degli anni novanta tale valore era ridotto allo 0,13 %.

A tale caduta dei livelli di partecipazione, espressa in termini di impegni finanziari, sembra peraltro corrispondere una interessante e crescente attenzione verso l'adozione di criteri operativi che si riferiscono non tanto al mero sviluppo di una cooperazione di tipo economico e quantitativo, ma piuttosto alla costruzione di complesse reti di rapporti soprattutto socioculturali: criterio, questo, che è ritenuto oggi essere in grado di orientare i tradizionali rapporti di collaborazione fra paesi verso più complesse forme di intesa reciproca fra comunità locali.

Purtuttavia accade talvolta che tali politiche di cooperazione definiscano interventi che non risultano essere totalmente compatibili con quegli interventi che, per altro verso, i singoli governi locali dei paesi emergenti conducono per proprio conto, sulla base delle proprie specifiche politiche di sviluppo locale: questa scarsa connessione fra i due suddetti ambiti, sviluppo economico e sviluppo locale, favorisce purtroppo il perdurare di condizioni di obiettiva debolezza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, che non riescono così ad avviare autonomi e duraturi processi di sviluppo locale.

La legge regionale 20/2003 si propone di realizzare interventi che riescano a contribuire alla costruzione di efficaci rapporti di collaborazione fra le comunità locali dei paesi partner e, nello stesso tempo, fra le relative istituzioni: ciò, nella prospettiva di contribuire al consolidamento del rapporto di fiducia che lega ciascuna comunità locale con la propria amministrazione.

Di conseguenza, con il presente Piano si intende riconoscere nelle comunità locali un ruolo di reale destinatario degli interventi di partenariato, si punta a sostenere la formazione di più solidi rapporti di confidenza fra le stesse comunità locali e le proprie istituzioni, ed a promuovere in definitiva azioni di partenariato istituzionale che tengano nel dovuto conto anche gli interventi condotti nei singoli paesi dai rispettivi governi.

Gli interventi vanno dunque finalizzati soprattutto alla realizzazione di servizi alla persona: di conseguenza, ciascun progetto di intervento dovrà prevedere azioni che sono tipiche del cosiddetto sviluppo economico, da coordinare però con azioni relative alla sfera della collaborazione istituzionale e culturale: ciò perchè, sul tema dello specifico intervento, siano realizzate nel paese più valide abilità nella gestione pubblica dei servizi, in vista del fine ultimo che prevede di erogare alla persona servizi pubblici di livello più elevato e più aderenti ai reali fabbisogni delle stesse comunità.

La legge 20 attribuisce dunque forte valore al coinvolgimento attivo anche di quei soggetti che sono operatori di cooperazione abitualmente impegnati nella sfera del sociale e nel terzo settore, i quali ben possono partecipare sia alla fase di organizzazione che in quella di attuazione degli interventi: in questa ottica, va fatto ricorso anche all'impiego di criteri e di tecniche che sono propri delle discipline giuridiche ed umanistiche, e che sono ritenute determinanti affinché le comunità locali possano fruire di più qualificati servizi alla persona.

La Regione Puglia del resto già adotta tali criteri in altri programmi di cooperazione: all'interno dell'Iniziativa Comunitaria Interreg III, il Programma bilaterale Italia-Albania ed il Programma Transfrontaliero Adriatico considerano fondamentali i temi dei servizi alla persona.

c) l'analisi della situazione dei paesi e aree in cui si svolgono le iniziative;

L'analisi della situazione dei luoghi sarà condotta, in sede di definizione di ciascun programma annuale, per i paesi nei quali i singoli interventi saranno stati specificamente previsti.

d) le finalità da perseguire e gli obiettivi da realizzare;

In riferimento a quanto esposto al precedente punto b), nel triennio saranno svolte preferibilmente:

a) attività di partenariato (art. 3 della legge) intese a rafforzare le forme di quella collaborazione istituzionale e tecnica che già è in corso nell'area balcanica, con particolare attenzione a Paesi come l'Albania e la Bosnia-Herzegovina, nei quali è stabilmente presente la Regione Puglia.

b) interventi di cooperazione internazionale che abbiano a specifico obiettivo il sostegno a minori che vivano particolari condizioni di disagio (art. 4 della legge);

c) attività di promozione della cultura dei diritti umani, attuando forme di partecipazione attiva da parte del mondo della scuola (art. 5 della legge). Tale partecipazione va condotta in relazione a quanto attuato in relazione ai precedenti punti a) e b).

e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra gli interventi.

La ripartizione percentuale delle risorse (ex art. 7, comma 2.b) da attribuire ad iniziative da inserire in ciascuno dei tre Programmi annuali è la seguente:

Con i singoli programmi annuali le suddette quote percentuali possono essere variate, per quantità contenute nel dieci per cento.

Le iniziative di cui all'art. 5 (promozione della cultura dei diritti umani) vanno correlate con le iniziative condotte ai sensi degli artt. 3 (partenariato fra comunità locali) e 4 (cooperazione internazionale).

All.B

REGIONE PUGLIA
GABINETTO DEL PRESIDENTE
UFFICIO COOPERAZIONE PVS

Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20, art. 7
"Partenariato per la cooperazione"

PROGRAMMA ANNUALE 2004
1 - Priorità geografiche e tematiche

Le aree geografiche verso le quali la Regione intende rivolgere la propria azione di partenariato per l'anno 2004 sono quella balcanica (con particolare riferimento alla sua fascia costiera) e quella africana (in riferimento ad aree della riva sud del mediterraneo e ad aree sub-sahariane).

La ripartizione delle risorse disponibili a Bilancio, per l'anno 2004, è la seguente:

TAB. A

Gli interventi di partenariato tra comunità locali, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani sono esposti nei paragrafi che seguono (rispettivamente 2, 3 e 4).

La ripartizione percentuale delle risorse (ex l. r. 20/2003, art. 7, comma 2.b) da attribuire a ciascuna delle due suddette modalità è fatta sulla base delle indicazioni contenute nel Piano triennale 2004-2006 al Piano Triennale, punto e) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra gli interventi.

2 - Interventi di partenariato fra comunità locali, a titolarità diretta o in convenzione

Vi è assegnata una quota di 250.000 euro.

Gli interventi previsti sono i seguenti, e vanno realizzati attraverso interventi a titolarità diretta o in convenzione, ai sensi del Regolamento di attuazione della legge 20, art.4, b) "Regia regionale", comma b1) ovvero b2):

TAB. B

I suddetti interventi sono illustrati di seguito.

A - Ospedale Madre Teresa, Tirana. 100.000 euro.

Presso l'Ospedale sono tutt'ora in corso i lavori di restauro dell'Aula di Pediatria, pesantemente danneggiata da infiltrazioni d'acqua piovana, che nel corso di anni avevano compromesso la struttura edilizia, rendendone impossibile l'utilizzo.

Tali lavori erano stati finanziati con la medesima legge regionale 20/03, stanziamenti di bilancio 2003, per un ammontare di 155.000 euro, somma con la quale sono state eliminate tutte le cause di infiltrazioni ed è stata realizzata la parziale sistemazione degli impianti e delle finiture esterne.

Con il presente intervento saranno completati gli impianti, le rifiniture esterne e sarà realizzata la totale sistemazione interna del manufatto che potrà così essere riutilizzato come aula di formazione universitaria.

Si registra, da parte degli albanesi, una forte attenzione ed apprezzamento per l'intervento in corso sull'edificio, sul quale verrà apposta, in facciata, una targa metallica a testimonianza dell'intervento.

B - Albania. Fornitura di presidi sanitari. 10.000 euro.

A seguito di sopralluogo effettuato in Albania da medici specialisti pugliesi inviati da questa Presidenza, è emerso il profilo di una generale condizione igienico sanitaria obiettivamente insostenibile: si ritiene utile effettuare una fornitura di presidi sanitari allo scopo di alleggerire, anche se in minima parte, la condizione di precarietà di quel servizio sanitario. Ciò fra l'altro, a complemento degli interventi che sono in corso di definizione con il Programma Interreg III-A, Asse 2.

C - Progetto "Minori in Albania", con Ministero Affari Esteri, Regioni Marche ed Emilia-Romagna. 55.000 euro.

A seguito di verifiche ed incontri svoltisi anche in Albania da parte della Direzione Generale del Ministero Affari Esteri furono individuate linee guida per interventi sulle tematiche delle adozioni internazionali, dei minori in stato di abbandono e vittime del traffico per lo sfruttamento sessuale. Fu altresì verificata la necessità di sostenere il Governo albanese nel processo di decentramento dei servizi sociali al fine di migliorarne l'approccio e la metodica per avviare a soluzione i detti problemi.

Il progetto di intervento prevede un onere a carico del Ministero AA.EE. di euro 1.503.400, con una compartecipazione anche finanziaria complessiva di euro 505.000 delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Puglia, alle quali sono affidati l'esecuzione ed il coordinamento.

La quota a carico della Puglia è dunque di euro 165.000, diviso in tre annualità di 55.000 euro ciascuna.

D - partecipazione all'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (OICS). 70.000 euro.

La Regione Puglia, a causa dei mancati pagamenti delle proprie quote di iscrizione relative agli anni 1997-2002, ha accumulato nei confronti dell'OICS un debito di 117.468,55 euro.

In considerazione di ciò, il Presidente dell'OICS Vito D'Ambrosio ha proposto alla Regione di concordare, a saldo del debito, la realizzazione di due iniziative di interesse comune:

1. redazione e distribuzione di un Libro sul Mediterraneo, che approfondisca le strategie, gli interessi prioritari della cooperazione decentrata e del Sistema delle Regioni mediterranee, e le strategie connesse al nuovo strumento di prossimità lanciato dalla Commissione Europea. I costi per la Regione sarebbero relativi all'acquisto di 1500 copie, per un ammontare stimato in 40.000 euro;

2. la realizzazione di corsi di alta formazione per amministratori e funzionari delle Regioni meridionali, nell'ambito del progetto formativo "La Piazza della Cooperazione" realizzato dall'OICS con la collaborazione scientifica del CeSPI, con un costo stimato in 10.000 euro.

E' inoltre da corrispondere all'OICS la quota 2004 di 20.000 euro, per un totale di 70.000 euro.

E - Partecipazione regionale a progetti su legge 84 - Balcani (con Regione Veneto). 15.000 euro.

La Legge 21 marzo 2001, n. 84, "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica" prevede all'art. 7 il finanziamento di progetti proposti e gestiti da Regioni e Province autonome, da Province e da Comuni.

La legge, nell'assegnare alle Regioni il compito di coordinare le proposte formulate dagli altri soggetti pubblici (Province e Comuni) operanti sul proprio territorio, ha riconosciuto la rilevanza dell'azione di cooperazione allo sviluppo attuata in forma di cooperazione decentrata.

Con lettera del 12 settembre 2003, il Presidente della Regione Veneto, on. dott. Giancarlo Galan, sulla base di specifici orientamenti maturati in sede tecnica, determinati anche dalle ridotte risorse finanziarie disponibili, ha evidenziato a questa Presidenza l'opportunità di presentare un programma congiunto, al fine di rafforzare sia la capacità negoziale di entrambi le Amministrazioni con il MAE sia la collaborazione tra le due Regioni.

Questa Presidenza ha aderito alla proposta, condividendo la presentazione di un comune programma di interventi sull'Adriatico.

Il 15 settembre 2003, le due Regioni hanno presentato al MAE, il Programma multiRegione Puglia/Veneto.

Il 10 dicembre 2003, per l'implementazione del Programma, è stato stipulato un Accordo di programma tra MAE, Regione Puglia e Regione Veneto, al fine di definire gli obiettivi di interesse comune tra le parti, le modalità di condivisione dei progetti da parte di soggetti di altro Paese, le procedure per la successiva realizzazione degli interventi, nonché le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

La lista dei progetti a partecipazione della Regione Puglia è la seguente: VOICE, LEMIS, I.P.Q, GROWING TOGETHER, LODE, SKY NURSE.

La quota regionale complessiva di partecipazione finanziaria ai citati progetti è pari a Euro 15.000

3 - Interventi di cooperazione internazionale, da attuare mediante invito a presentare proposte (ex art. 4 della legge 20/03 ed art. 4 a) del Regolamento)

Vi è assegnata una quota di 168.500 euro.

Gli interventi saranno selezionati in base alla loro capacità di "promuovere su scala locale lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l'attuazione di azioni in favore di popolazioni e di territori coinvolti in eventi eccezionali causati anche da conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze igienico-sanitarie" (l.r. 20/2003, art 4).

Tali interventi saranno selezionati fra le proposte progettuali pervenute a seguito di pubblicazione di invito a presentare proposte, ai sensi del Regolamento di attuazione della legge 20, art.4, a).

Gli interventi possono riguardare uno dei seguenti ambiti:

- a) il soccorso e l'assistenza a popolazioni colpite dall'emergenza;
- b) il recupero di dignitose condizioni di vita delle popolazioni con attenzione prioritaria ai minori e persone svantaggiate e il sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socioculturale e di infrastrutture civili;
- c) l'elaborazione, la partecipazione a progetti di sviluppo integrato, per la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi;
- d) il sostegno a istituzioni locali, l'aggiornamento professionale, amministrativo e manageriale, la promozione sociale dei cittadini dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività regionali in tema di servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro di cittadini immigrati in Puglia nei propri paesi di origine;
- e) la partecipazione ad interventi di organizzazioni non governative, anche mediante l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione;
- f) il sostegno al commercio equo e solidale;
- g) la promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo locale;
- h) l'impiego di proprio personale qualificato e di volontari, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.

Gli interventi sono definiti ed attuati con il coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.

4 - Interventi di promozione della cultura dei diritti umani, da attuare mediante invito a presentare proposte (ex art. 5 della legge 20/03 ed art. 4 a) del Regolamento)

Vi è assegnata una quota di 31.500 euro.

Gli interventi relativi alla promozione della cultura dei diritti umani dovranno prevedere "in un'ottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di educazione a sostegno della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento alla componente giovanile delle comunità interessate" (l.r. 20/2003, art. 5).

Tali interventi saranno realizzati mediante invito a presentare proposte, ai sensi del Regolamento di attuazione della legge 20, art.4, a).

Gli interventi possono riguardare uno dei seguenti ambiti:

- a) la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e religiose, seminari di studio;
- b) la promozione della interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico ed agli educatori;
- c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere la persona umana in situazioni di particolare disagio.

Gli interventi sono definiti ed attuati con il particolare coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.

5 - I criteri e le procedure di attuazione

I criteri e le procedure di attuazione dei progetti sono quelli di cui all'art. 4 del Regolamento di attuazione della Legge regionale 20/2003.

6 - Modalità di selezione

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti elementi:

1. Obiettivi del progetto, risultati quantitativi/qualitativi attesi
 2. Congruità dei costi in relazione ai risultati attesi;
 3. Coerenza con le finalità della legge 20/2003
 4. Impatto sociale ed economico, in particolare sul piano dell'occupazione, del coinvolgimento dei giovani, delle pari opportunità;
 5. Sostenibilità degli interventi (potenzialità del partenariato di progetto nel garantire continuità alle azioni realizzate, oltre il periodo di finanziamento).
 6. Garanzia di cantierabilità del progetto, con riguardo alla sua concreta realizzazione, implementazione, capacità amministrativa finanziaria, di risorse tecniche, umane ed organizzativa dei proponenti.
- All.C

REGIONE PUGLIA

Legge regionale 25 agosto 2003 "Partenariato per la cooperazione"
Programma annuale 2004 ex art. 7

INVITO A PRESENTARE

PROPOSTE PROGETTUALI

PREMESSA

La legge regionale 20/2003 "Partenariato per la cooperazione" prevede, all'art. 2, interventi relativi ad iniziative per
il partenariato fra comunità locali
la cooperazione internazionale
la cultura dei diritti umani.

Il relativo Regolamento di attuazione, approvato con delibera di Giunta n. 992 del 4 agosto 2004, prevede all'art. 4 le seguenti procedure di intervento:

- a) invito a presentare proposte
- b) a regia regionale
- b1) a titolarità diretta

b2) in convenzione

Il Piano triennale 2004-2006 definisce i criteri a cui vanno informati gli interventi "che riescano a contribuire alla costruzione di efficaci rapporti di collaborazione fra le comunità locali dei Paesi partner e, nello stesso tempo, fra le relative istituzioni: ciò, nella prospettiva di contribuire al consolidamento del rapporto di fiducia che lega ciascuna comunità locale con la propria Amministrazione".

Il Piano inoltre individua la percentuale delle risorse da attribuire alle singole iniziative nel corso dei tre singoli programmi annuali.

Il Programma annuale 2004 individua gli interventi da realizzare a regia regionale (ex art. 4 lettera d del Regolamento di attuazione) e ripartisce i fondi disponibili in bilancio (annualità 2004) come di seguito:

Con il presente Invito si intende selezionare e finanziare proposte progettuali sulla base di quanto indicato dagli artt. 4 e 5 della legge 20.

ART. 1 - INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ex art. 4 dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti:

- a) il soccorso e l'assistenza a popolazioni colpite da emergenze;
- b) il recupero di dignitose condizioni di vita delle popolazioni con attenzione prioritaria ai minori e persone svantaggiate e il sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socioculturale e di infrastrutture civili;
- c) l'elaborazione, la partecipazione a progetti di sviluppo integrato, per la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi;
- d) il sostegno a istituzioni locali, l'aggiornamento professionale, amministrativo e manageriale, la promozione sociale dei cittadini dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività regionali in tema di servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro di cittadini immigrati in Puglia nei propri paesi di origine;
- e) la partecipazione ad interventi di organizzazioni non governative, anche mediante l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione;
- f) il sostegno al commercio equo e solidale;
- g) la promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo locale;
- h) l'impiego di proprio personale qualificato e di volontari, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.

Gli interventi ex art. 5 dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti:

- a) la ricerca, la produzione di materiale, la realizzazione di seminari di studio finalizzati a sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e religiose,;
- b) la promozione della interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico ed agli educatori;
- c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere la persona umana in situazioni di particolare disagio.

Saranno preferibilmente finanziati progetti di ridotte dimensioni e ad elevato impatto sulle aree geografiche ammissibili.

ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse finanziarie complessive disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo ammontano a:

- ex art. 4, euro 168.500;
- ex art. 5, euro 31.500.

Le proposte progettuali potranno essere finanziate al 100% ; tuttavia, nella selezione degli interventi, si terrà conto e costituirà elemento di positiva valutazione, la previsione di una quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare proposte progettuali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20/2003:

Enti locali, Organizzazioni non governative, associazioni iscritte agli Albi regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, Enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca, associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni del credito, organizzazioni sindacali, imprese e cooperative.

I soggetti proponenti devono avere sede legale in Puglia.

I soggetti proponenti dovranno documentare le proprie esperienze, competenze e specifiche professionalità, attraverso dettagliati curricula.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE

Le aree geografiche sulle quali possono essere proposti interventi sono quella balcanica (con particolare riferimento alla fascia costiera) e quella africana (in riferimento ad aree della riva sud del Mediterraneo e ad aree sub sahariane).

Gli interventi dovranno essere realizzati in partenariato con almeno un organismo pubblico ed uno privato, localizzati nelle aree geografiche suddette.

ART. 5 - DURATA DELL'INTERVENTO

La durata massima dell'intervento è di 24 mesi.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono:

1. spese di coordinamento del progetto di cooperazione;
2. spese di personale direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
3. spese di viaggi e trasferte delle persone addette alla realizzazione del progetto (circa 10%, e comunque dimensionate sulla base dei reali fabbisogni di mobilità strettamente necessari);
4. spese per la realizzazione o l'adeguamento di strutture strettamente funzionali al progetto;
5. spese per informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo (max 4 %);

6. acquisti di servizi nell'area di progetto da parte del soggetto attuatore;
7. spese per acquisto di materiale didattico;
8. spese per acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento
9. spese generali (max 5% della spesa ammissibile);
10. IVA (ove risulti essere costo finale).

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le proposte progettuali dovranno pervenire a:

Regione Puglia

Gabinetto del Presidente, Ufficio Cooperazione PVS

Lungomare Nazario Sauro 33,

70121 Bari

entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Invito sul BURP.

La domanda ed il relativo progetto, unitamente agli eventuali allegati, redatti in lingua italiana, sottoscritti a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere inseriti, in un unico plico sigillato e firmato sui lembi.

Sul plico dovrà essere indicato il soggetto proponente ed apposta la dicitura "Invito a presentare proposte, ai sensi della legge regionale 20/2003".

Le domande spedite oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione né sarà accettato alcun documento inviato dopo la data di scadenza.

Non saranno presi in considerazione documenti complementari inviati per fax, né documenti aggiuntivi inviati per posta tradizionale o elettronica.

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti elementi:

1. Obiettivi del progetto, risultati quantitativi/qualitativi attesi
2. Congruità dei costi in relazione ai risultati attesi;
3. Coerenza con le finalità della legge 20/2003
4. Impatto sociale ed economico, in particolare sul piano dell'occupazione, del coinvolgimento dei giovani, delle pari opportunità;
5. Sostenibilità degli interventi (capacità amministrativa finanziaria, di risorse tecniche, umane ed organizzativa dei proponenti nel garantire continuità alle azioni realizzate oltre il periodo di finanziamento).
6. Garanzia di cantierabilità del progetto, con riguardo alla sua concreta realizzazione, implementazione, organizzazione, management

ART. 9 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE

Non sono finanziabili le spese a carico del proponente, come ad esempio: contrazione di mutui, spese ed oneri tecnico/ notarili, tasse, registrazione contratti e oneri assicurativi.

ART. 10 - GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'esito positivo dell'istruttoria verrà comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale comunicazione preciserà le modalità di controllo sulla realizzazione del progetto e i termini per la

stipula del contratto.

ART. 11 - EROGAZIONI

Ai soggetti attuatori i finanziamenti saranno erogati, a fronte di fideiussione bancaria, secondo le seguenti modalità:

- a) la prima rata, nella misura massima del 25 % del finanziamento ammesso, a titolo di anticipazione;
- b) la seconda rata, nella misura di un ulteriore 60 % del finanziamento ammesso, a stato di avanzamento delle attività progettuali;
- c) la terza rata, a saldo, è erogata dopo la verifica finale, a condizione che tutte le fatture siano regolarmente quietanzate, salvo motivate eccezioni.

ART. 12 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE

Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, il beneficiario deve presentare un'autocertificazione a firma del legale rappresentante, comprendente i seguenti documenti:

1. Relazione finale che descriva il progetto realizzato, evidenziando le attività svolte, le modalità e le forme di realizzazione, nonché una valutazione dei risultati finali e dell'impatto che l'intervento ha avuto in termini di reale contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio interessato, nel rispetto di quanto previsto nel progetto approvato.
2. Rendicontazione finanziaria con prospetto riepilogativo di tutte le spese sostenute per l'attività ammessa a contributo. La rendicontazione dovrà contenere tutti i documenti contabili validi per il controllo presso la sede dell'organismo (atti giustificativi di spesa, fatture, ricevute di pagamento ed altri documenti idonei a dimostrare la realizzazione delle attività e delle relative spese sostenute).

Utilizzo del logo regionale

I prodotti progettuali, ivi incluse le eventuali strutture realizzate, dovranno riportare il logo della Regione Puglia.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le finalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al presente avviso e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori, di attuazione e di ricerca.

ART. 17 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO L. N. 241/90

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande.

L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi, è l'Ufficio:

Regione Puglia
Gabinetto di Presidenza
Ufficio Cooperazione PVS, Lungomare Nazario Sauro 33

70126 Bari
cooperazionepvs@interreg.puglia.it

Le informazioni relative al presente invito possono essere ottenute al suddetto indirizzo:

Regione Puglia

Gabinetto di Presidenza
Ufficio Cooperazione PVS, Lungomare Nazario Sauro 33
70126 Bari

Il testo del presente invito è visionabile sul sito web della Regione Puglia al seguente indirizzo:
[http:// www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
